



**AIDC**

Associazione Italiana  
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili

**Sezione di Milano**

**La “nuova” comunicazione delle opzioni sui  
bonus edilizi e la “stretta” sulle cessioni  
successive alla prima**

*(Circolare n. 2 del 7 febbraio 2022)*

## **Indice**

1. Premessa	3
2. Proroga del termine del 16 marzo 2022 per la comunicazione delle spese 2021	4
3. Nuovo modello di "Comunicazione" delle opzioni	4
4. Abrogazione della possibilità di effettuare "cessioni successive alla prima"	8

## 1. Premessa

---

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873 è stato approvato il nuovo modello di comunicazione telematica delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo e per la cessione del credito corrispondente alla detrazione "edilizia" altrimenti spettante al beneficiario, esercitate ai sensi dell'art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020, nonché è stata disposta la proroga dal 16 marzo 2022 al 7 aprile 2022 del termine per la presentazione delle comunicazioni di opzione relative a spese sostenute nel 2021 e per la presentazione delle comunicazioni di opzione di "cessione differita delle rate residue non ancora fruite in dichiarazione" relative a spese sostenute nel 2020.

Unitamente al nuovo modello di comunicazione, il richiamato provvedimento ha approvato le relative istruzioni per la compilazione e ha aggiornato le specifiche tecniche per la compilazione e trasmissione telematica della comunicazione (ai sensi del punto 4.11 del provvedimento, i futuri aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati "direttamente" nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate).

L'aggiornamento del modello, delle istruzioni e delle specifiche tecniche si è reso necessario per tenere conto delle novità introdotte, da un lato, dalla L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio per il 2022) e, dall'altro, dal "blocco anti-frode", imposto sulle cessioni di crediti di imposta successive alla prima dalle modifiche al co. 1 dell'art. 121 del DL 34/2020 apportate dall'art. 28 co. 1 del DL 27.1.2022 n. 4, al netto delle cessioni successive alla prima che potranno continuare ad essere effettuate nei limiti consentiti dalla norma transitoria di cui al co. 2 del medesimo art. 28.

Con riguardo a tale norma transitoria, la quale prevedeva come data "spartiacque", nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, il giorno precedente al 7 febbraio 2022 (ossia il 6 febbraio 2022), un secondo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (n. 37381 del 4.2.2022) – in virtù delle attribuzioni previste dall'art. 19-*octies* co. 4 del DL 148/2017 – ha disposto il differimento di dieci giorni di tale data, spostando dunque la data "spartiacque" della disciplina transitoria al giorno precedente al 17 febbraio 2022 (ossia il 16 febbraio 2022).

Il nuovo modello di comunicazione è utilizzabile a decorrere dallo scorso 4 febbraio 2022 anche per comunicare l'esercizio delle opzioni relative a spese sostenute nel 2022, fatta eccezione soltanto per quelle relative a interventi di superamento delle barriere architettoniche agevolati con il nuovo "bonus barriere 75%", di cui all'art. 119-*ter* del DL 34/2020, le quali, ai sensi del punto 4.10) del provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873, potranno essere oggetto di comunicazioni di opzione solo a partire dal prossimo 24 febbraio 2022.

In ragione di questa differita disponibilità delle specifiche tecniche per l'inoltro delle comunicazioni di opzione aventi per oggetto il nuovo bonus facciate 75%, il provv. Agenzia delle Entrate 4.2.2022 n. 37381, nel disporre il differimento generale dal 7.2.2022 al 17.2.2022 della data "spartiacque" della disciplina transitoria di cui al co. 2 dell'art. 28 del DL 4/2022, ha ulteriormente differito tale data al 7 marzo 2022 con riguardo ai crediti di imposta sorti a fronte di questo nuovo bonus edilizio.

## **2. Proroga del termine del 16 marzo 2022 per la comunicazione delle spese 2021**

Ai sensi del punto 4.1) del provv. Agenzia delle Entrate del 3.2.2022, il termine ultimo per l'invio della "Comunicazione" per l'esercizio dell'opzione è il 16 marzo "dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione".

Tuttavia, con riguardo alle detrazioni spettanti a fronte di spese sostenute nell'anno 2021, il medesimo punto 4.1) proroga al 7 aprile 2022 il termine altrimenti in scadenza il 16 marzo 2022.

La predetta proroga vale anche ai fini del termine di presentazione delle opzioni di cessione "differita" delle rate di detrazione, successive alla prima, non ancora fruite in dichiarazione dei redditi, relative a spese sostenute nell'anno 2020.

## **3. Nuovo modello di "Comunicazione" delle opzioni**

Il nuovo modello di "Comunicazione" per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito, di cui all'art. 121 del DL 34/2020, da utilizzare per le comunicazioni presentate a decorrere dallo scorso 4 febbraio 2022, è stato approvato, da ultimo, unitamente alle relative istruzioni di compilazione, dal provv. Agenzia delle Entrate del 3.2.2022.

Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione sono state a loro volta allegate al richiamato provvedimento (allegato A), ma, già nell'immediato futuro, per avere la certezza di consultare quelle *pro tempore* vigenti sarà necessario consultare l'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ove vengono "direttamente" pubblicati i relativi aggiornamenti che nel tempo si rendessero necessari, conformemente a quanto previsto dal punto 4.11 del medesimo provv. Agenzia delle Entrate del 3.2.2022.

Il modello di "Comunicazione" si compone di due facciate, la prima delle quali relativa al frontespizio della "Comunicazione" e la seconda relativa ai quattro quadri da A a D.

Per come è strutturato il modello di "Comunicazione", è inevitabile che, in presenza di interventi riconducibili a codici identificativi diversi della tipologia intervento (che devono essere indicati nell'apposito campo "Tipologia intervento" del quadro A), si renda necessario compilare un distinto modello di "Comunicazione" per ciascuna tipologia di intervento anche se i soggetti che esercitano l'opzione (beneficiario e fornitore/cessionario) sono i medesimi, così come il medesimo è l'immobile oggetto delle diverse tipologie di intervento (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.11.2021 n. 784).

Dal punto di vista della struttura del modello, si segnala l'inserimento di un nuovo campo nel Quadro A del modello, denominato "Edilizia libera".

Dal punto di vista della presentazione del modello, le novità sono essenzialmente riconducibili al fatto che, a seguito dell'approvazione della legge di bilancio per il 2022, il co. 1-ter dell'art. 121 del DL 34/2020 prevede, insieme a una generalizzazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità sulle spese oggetto di opzione, anche una esclusione da detto obbligo per gli interventi, diversi da

quelli agevolati con il superbonus o il bonus facciate, che rientrano nel novero di quelli in regime di "attività edilizia libera" o che risultano di ammontare complessivo non superiore a 10.000,00 euro.

Dal punto di vista della compilazione del modello, si segnala la previsione di un nuovo "codice identificativo intervento" ("32") che è stato inserito per consentire di comunicare le opzioni relative a spese sostenute per il superamento di barriere architettoniche agevolate con il nuovo "bonus barriere" al 75%, di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020.

### **3.1. Obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità**

Ai sensi del co. 1-ter dell'art. 121 del DL 34/2020, nel caso di esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, di cui al precedente co. 1, il beneficiario del bonus edilizio deve dotarsi di:

- una attestazione di congruità delle spese sostenute, rilasciata da tecnici abilitati secondo le disposizioni dell'art. 119 co. 13-bis del DL 34/2020;
- un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per la spettanza del bonus edilizio, per la cui fruizione viene esercitata una delle due opzioni di cui all'art. 121 del DL 34/2020.

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità, ai sensi e per gli effetti del co. 1-ter dell'art. 121 del DL 34/2020, rientrano anch'esse tra quelle detraibili, sulla base dell'aliquota prevista dalle specifiche detrazioni fiscali spettanti in base alla tipologia di interventi agevolati cui le spese si riferiscono.

Ai sensi dell'ultimo periodo del co. 1-ter dell'art. 121 del DL 34/2020, restano escluse dagli obblighi ivi previsti soltanto le opzioni relative *"alle opere già classificate come attività edilizia libera [...] e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi"* che beneficiano del bonus facciate, di cui all'art. 1 co. 219 della L. 160/201.

Per espressa previsione del co. 1-ter, la classificazione delle opere, tra quelle ad attività edilizia libera, può discendere indifferentemente:

- dall'art. 6 del DPR 380/2001;
- dal DM 2.3.2018;
- dalla normativa regionale.

Resta ben inteso che, ove gli interventi presentino le caratteristiche oggettive per l'esclusione dagli obblighi di cui al co. 1-ter dell'art. 121 del DL 34/2020, ma rientrino nel novero di quelli per i quali l'attestazione di congruità delle spese e/o il rilascio del visto di conformità dei dati risulta richiesto ai sensi di altre disposizioni, rimane dovuta l'osservanza dei relativi adempimenti.

È il caso, ad esempio, di interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro che rientrano tra quelli di efficienza energetica (per i quali l'attestazione di congruità delle spese è richiesta dalla

relativa disciplina) e/o che sono agevolati con il superbonus 110% (per i quali l'attestazione di congruità delle spese e il rilascio del visto di conformità dei dati sono richieste dalla relativa disciplina).

### **Decorrenza degli obblighi**

Gli obblighi di attestazione di congruità delle spese e rilascio del visto di conformità dei dati, ai sensi del co. 1-*ter* dell'art. 121 del DL 34/2020, sono stati introdotti dal DL 157/2021 (c.d. "decreto Antifrodi"), con decorrenza 12.11.2021.

La circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 16 ha chiarito che tale decorrenza va ricondotta alle comunicazioni di opzione presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate a partire da tale data, con esclusione però, per ragioni di tutela dell'affidamento dei contribuenti, di quelle presentate in relazione a spese sostenute e opzioni esercitate tra beneficiario e fornitore/cessionario prima del 12.11.2021.

Il DL 157/2021, anziché essere convertito in legge, è stato abrogato dalla L. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), la quale ne ha però fatti espressamente salvi gli effetti prodottisi sino alla sua entrata in vigore (1.1.2022) e ne ha contestualmente recepito il contenuto, seppure con alcune modificazioni, tra cui, *in primis*, la previsione di una esenzione dagli obblighi per taluni interventi "minori" che non era stata inizialmente prevista dal DL 157/2021.

In ragione di ciò, viene a determinarsi il seguente quadro disciplinare:

- per le opzioni comunicate all'Agenzia delle Entrate mediante presentazione telematica del modello di comunicazione entro l'11.11.2021, gli obblighi di cui all'art. 121 co. 1-*ter* non trovano applicazione;
- per le opzioni comunicate all'Agenzia delle Entrate mediante presentazione telematica del modello di comunicazione tra il 12.11.2021 e il 31.12.2021, gli obblighi di cui all'art. 121 co. 1-*ter* trovano applicazione se la spesa è stata sostenuta e/o l'opzione è stata esercitata a decorrere dal 12.11.2021, senza esclusioni di sorta;
- per le opzioni comunicate all'Agenzia delle Entrate mediante presentazione telematica del modello di comunicazione a decorrere dall'1.1.2022, gli obblighi di cui all'art. 121 co. 1-*ter* trovano applicazione se la spesa è stata sostenuta e/o l'opzione è stata esercitata a decorrere dal 12.11.2021, con esclusione però delle opzioni relative agli interventi in regime di attività edilizia libera o comunque per un importo complessivo non superiore a 10.000 euro (purché diversi da quelli agevolati con il bonus facciate), ivi compreso il caso in cui le spese relative a questi interventi "minori" esclusi siano state sostenute nel periodo compreso tra il 12.11.2021 e il 31.12.2021 (in senso conforme, si sono espresse le FAQ Agenzia delle Entrate del 28.1.2022).

### **Riflessi sulla struttura del modello di "Comunicazione"**

Il nuovo campo "Edilizia libera" del quadro A del modello di "Comunicazione" deve essere barrato,

sussistendone i presupposti, per rimuovere l'obbligo di compilazione della sezione "Visto di conformità" del frontespizio anche se il valore indicato nel campo "Importo complessivo della spesa" del quadro A è superiore a 10.000,00 euro.

Le specifiche tecniche evidenziano che, se dal codice identificativo indicato nel campo "Tipologia intervento" del quadro A e dalla compilazione dei campi "Intervento superbonus" o "Intervento su immobile con restrizioni edilizie - superbonus" del quadro A, il sistema informatico evince che la "Comunicazione" si riferisce a spese agevolate con il superbonus o con il bonus facciate, allora il campo "Edilizia libera" non può essere barrato.

### **3.2. Soggetto tenuto all'invio telematico**

Per le opzioni esercitate tra le parti prima del 12.11.2021, in relazione a spese sostenute anch'esse prima di tale data e agevolate con bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate del modello di "Comunicazione" dell'opzione poteva avvenire a cura del soggetto che la presentava (ossia il beneficiario della detrazione o il condominio), il quale poteva procedervi direttamente, oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98, mediante il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate o mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Tale possibilità si è di molto circoscritta a seguito dell'estensione dell'obbligo di visto di conformità sui dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per la generalità degli interventi le cui spese possono essere oggetto di opzione e non più soltanto per quelli le cui spese sono agevolate con il superbonus 110%, di cui all'art. 119 del DL 34/2020.

### **Interventi su singole unità immobiliari**

Ai sensi del punto 4.2) del provv. Agenzia delle Entrate del 3.2.2022, i modelli di "Comunicazione" relativi a interventi sulle unità immobiliari sono inviate mediante il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Solo nel caso in cui gli interventi rientrino nel novero di quelli esclusi dall'obbligo di visto di conformità, ai sensi del co. 1-*ter* dell'art. 121 del DL 34/2020 (ossia interventi in "edilizia libera" o di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, agevolati con bonus edilizi diversi dal superbonus e dal bonus facciate), l'invio è a cura del beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98.

### **Interventi sulle parti comuni**

Ai sensi del punto 4.3) del provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022, i modelli di "Comunicazione" relativi

a interventi sulle parti comuni degli edifici sono inviate esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate dal soggetto che rilascia il visto di conformità, oppure dall'amministratore di condominio (dal "condomino incaricato", nei "condomini minimi" che non hanno volontariamente nominato un amministratore di condominio), il quale può procedervi direttamente o avvalendosi di un intermediario di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98.

Nel caso in cui si scelga di non far inviare l'istanza al soggetto che rilascia il visto di conformità, quest'ultimo è tenuto a confermare l'apposizione del visto mediante l'apposito servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Resta ben inteso che quanto precede non risulta dovuto nel caso in cui gli interventi rientrino nel novero di quelli esclusi dall'obbligo di visto di conformità, ai sensi del co. 1-*ter* dell'art. 121 del DL 34/2020 (ossia interventi in "edilizia libera" o di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, agevolati con bonus edilizi diversi dal superbonus e dal bonus facciate).

#### **Cessione "differita" delle rate residue non ancora fruite**

Ai sensi del punto 4.4) del provv. Agenzia delle Entrate, i modelli di "Comunicazione" relativi a opzioni di cessione "differita" delle rate residue non ancora fruite, relative sia a interventi su singole unità immobiliari che a interventi sulle parti comuni dell'edificio, sono inviate mediante il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Solo nel caso in cui gli interventi rientrino nel novero di quelli esclusi dall'obbligo di visto di conformità, ai sensi del co. 1-*ter* dell'art. 121 del DL 34/2020 (ossia interventi in "edilizia libera" o di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, agevolati con bonus edilizi diversi dal superbonus e dal bonus facciate), l'invio è a cura del beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98.

#### **4. Abrogazione della possibilità di effettuare "cessioni successive alla prima"**

Nella sua originaria formulazione, la disciplina dell'art. 121 del DL 34/2020 consentiva non soltanto l'esercizio "generalizzato" delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo applicato in fattura dal fornitore o per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante, bensì anche la successiva cessione ulteriore a terzi, senza limiti nella catena di successive cessioni, del credito di imposta rispettivamente sorto in capo al fornitore e acquisito dal primo cessionario.

Questa possibilità di illimitata "sub-cessione" è stata però eliminata dall'art. 28 del DL 27.1.2022 n. 4, mediante apposite modifiche delle lett. a) e b) del co. 1 dell'art. 121 del DL 34/2020, prevedendo una disciplina transitoria con riguardo ai soli crediti che siano stati oggetto di una delle predette opzioni di cui al co. 1 dell'art. 121 entro la data del 16.2.2022.

Solo con riguardo a tali crediti, il co. 2 dell'art. 28 del DL 4/2022 consente di procedere ancora ad una



“sub-cessione” e comunque ad una soltanto.

#### **4.1. Nuova disciplina a regime**

Sino a prima delle modifiche introdotte al co. 1 dell’art. 121 del DL 34/2020 dall’art. 28 co. 1 del DL 4/2022, sia il fornitore che il cessionario potevano, in alternativa all’utilizzo del credito di imposta in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, cedere il credito di imposta a terzi, con illimitata facoltà di ulteriori cessioni da parte di questi.

A seguito delle predette modifiche, la cessione a terzi del credito di imposta è rimasta possibile soltanto per il fornitore che, ai sensi della lett. a) del co. 1 dell’art. 121 del DL 34/2020, ha applicato lo sconto sul corrispettivo, mentre non è più possibile per il cessionario che, ai sensi della lett. b) del co. 1 dell’art. 121 del DL 34/2020 ha acquistato dal beneficiario della detrazione il credito di imposta corrispondente alla detrazione.

Peraltro, anche la cessione a terzi del credito di imposta, successiva all’opzione di cui alla lett. a) del co. 1 dell’art. 121 del DL 34/2020, da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo, non può poi essere seguita da ulteriori cessioni del credito di imposta.

In pratica, il nuovo assetto normativo, disegnato dalle modifiche introdotte dall’art. 28 del DL 4/2022, presuppone la possibilità di un’unica cessione a terzi del credito di imposta:

- direttamente a cura del beneficiario che sostiene le spese agevolate (da rendere opponibile all’Agenzia delle Entrate mediante presentazione del modello di “Comunicazione” di opzione);
- oppure a cura del fornitore che, applicando lo sconto sul corrispettivo, anticipa al beneficiario l’agevolazione e matura il corrispondente credito di imposta (da rendere opponibile all’Agenzia delle Entrate mediante l’offerta da parte del fornitore cedente e l’accettazione del terzo cessionario con le apposite funzionalità informatiche di cui alla piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate).

#### **4.2. Disciplina transitoria**

Ai sensi del co. 2 dell’art. 28 del DL 4/2022, *“i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 [...] possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti”*.

La norma regola la fase transitoria di passaggio dalla previgente disciplina caratterizzata da un numero illimitato di cessioni dei crediti di imposta all’attuale disciplina caratterizzata dalla possibilità di effettuare una sola cessione dei crediti di imposta (direttamente da parte del beneficiario della detrazione, oppure da parte del fornitore che ha previamente applicato lo sconto in fattura al beneficiario).

La data “spartiacque” individuata dalla norma transitoria è dunque quella del 7 febbraio 2022, ma, “in

*considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento del software che consente la trasmissione telematica'*, tale termine è stato prorogato al 17 febbraio 2022 dal provv. Agenzia delle Entrate 4.2.2022 n. 37381/2022, in applicazione di quanto previsto dall'art. 19-*octies* co. 4 del DL 148/2017, ai sensi del quale *"i termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione di specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi"*. Con riguardo ai soli crediti di imposta derivanti da opzioni aventi per oggetto il nuovo "bonus barriere 75%", di cui all'art. 119-*ter* del DL 34/2020, il provvedimento differisce ulteriormente la predetta data "spartiacque" sino al 7 marzo 2022, in ragione del fatto che, relativamente a tale bonus, le specifiche tecniche per la presentazione telematica delle relative comunicazioni di opzione saranno rese disponibili soltanto a partire dal 24 febbraio 2022.

Posto che l'opzione di sconto sul corrispettivo in fattura, di cui alla lett. a) del co. 1 dell'art. 121, continua a consentire la successiva cessione del credito di imposta a terzi da parte del fornitore (senza possibilità di ulteriori cessioni a terzi da parte del cessionario del fornitore) anche sulla base della disciplina a regime vigente *post* modifiche a cura dell'art. 28 co. 1 del DL 4/2022, la circostanza che la norma transitoria faccia riferimento ad entrambe le *"opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121"*, invece che alla sola opzione di cessione del credito di imposta, di cui alla lett. b) del co. 1 dell'art. 121, corrobora una lettura volta ad affermare che la possibilità di una *"ulteriore cessione ad altri soggetti"* riguardi tutti i crediti di imposta che, sino al 16.2.2022 (ossia prima del 17.2.2022), sono stati oggetto delle opzioni di cui al co. 1 dell'art. 121 del DL 34/2020, ivi compreso il caso in cui, a quella data, siano già stati oggetto di una o più cessioni successive allo sconto sul corrispettivo o alla prima cessione.

In altre parole, ai sensi della disciplina transitoria, rimane possibile una ulteriore cessione di tutti i crediti di imposta derivanti da bonus edilizi che:

- risultano già iscritti nel cassetto fiscale del cedente alla data del 16.2.2022, quale che ne sia la loro storia di cessioni pregressa (ossia a prescindere che il cedente sia il primo cessionario che ha comprato dal beneficiario o dal fornitore, oppure che il cedente sia l'ennesimo cessionario);
- non risultano già iscritti nel cassetto fiscale del cedente alla data del 16.2.2022, ma vengono iscritti nel cassetto fiscale del cedente dopo tale data sulla base di una precedente cessione (diretta dal beneficiario della detrazione, oppure da altro precedente cessionario) comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022;
- non risultano già iscritti nel cassetto fiscale del cedente alla data del 16.2.2022, ma vengono iscritti nel cassetto fiscale del cedente dopo tale data sulla base di una opzione di sconto sul corrispettivo,

di cui alla lett. a) del co. 1 dell'art. 121 del DL 34/2020, comunicata all'Agenzia delle Entrate in ogni tempo (ossia anche dopo il 16.2.2022).